



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 43
DEL 06.03.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO CRITERI PER MANTENIMENTO STATUS DI COMUNE
TURISTICO – ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì 06 del mese di MARZO alle ore 8,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

MAZZA ALESSANDRO

Sindaco

FERRARI SERGIO

Vicesindaco

BERTA ANGELO

Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	0

Partecipa il Segretario Comunale Scaglia Dott. Stefano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Mazza Alessandro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO CRITERI PER MANTENIMENTO STATUS DI COMUNE
TURISTICO – ANNO 2024.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018 sono stati approvati i nuovi criteri e le modalità per l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte;
- il Comune di Casalino è iscritto nell'elenco dei comuni turistici della Provincia di Novara per il 2020, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/2016;
- con D.D. n. 35/A2109A/2024 del 27 febbraio 2024 è stata approvata la modalità ed il modello di domanda per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte per l'anno 2024;

DATO ATTO che la citata D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, ha approvato (allegato 1, lettera A), i seguenti presupposti e criteri obbligatori:

A) Presupposto obbligatorio - Ai fini del riconoscimento del Comune turistico è obbligatoria la presenza - sul capitolo del bilancio comunale - di una quota annuale di spesa corrente destinata al turismo, per l'esercizio di bilancio in corso.

B) Criteri - I Comuni che soddisfino il presupposto di cui alla lettera A), al fine del riconoscimento di Comune turistico, devono possedere, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) adesione all'Agenzia Turistica locale (ATL) di competenza;
- b) presenza di un ufficio di informazioni turistiche (IAT) sul territorio comunale o anche al di fuori di esso, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 14/2016, art. 16;
- c) almeno 150 posti letto in strutture ricettive unitamente ad almeno 5000 presenze turistiche all'anno;
- d) almeno 100 posti letto in strutture ricettive ed un indice di specializzazione turistica uguale o superiore a 5 (l'indice di specializzazione turistica si ottiene dal rapporto tra il numero dei posti letto diviso per il numero di abitanti, moltiplicato per 100);
- e) presenza di seconde case pari ad almeno il 50% del totale delle abitazioni presenti sul territorio comunale.
- f) Comuni ricadenti nel territorio dei Parchi nazionali e regionali;
- g) Comuni contraddistinti dalla presenza di attrattive storico-culturali e religiose, quali Monumenti riconosciuti da ordinamenti internazionali, Monumenti nazionali, Musei di rilievo regionale o nazionale, Beni culturali di particolare rilievo storico architettonico o archeologico che garantiscano l'apertura al pubblico per almeno 150 giornate all'anno;
- h) Comuni sede di stabilimenti termali;
- i) Comuni in cui sono presenti attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali e/o tradizionali quali fiere e mercati, che interessino almeno sei mesi all'anno;
- l) Comuni sede di impianti sportivi o di manifestazioni sportive di valenza nazionale e/o regionale che comportino notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 20.000 visitatori all'anno, attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;
- m) Comuni qualificati dalla presenza di attrattive naturalistico-ambientali, di valenza nazionale e/o regionale, che comportino notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 10.000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;
- n) Comuni sede di attrattive turistiche e/o strutture turistiche di rilievo almeno regionale di iniziativa privata caratterizzate dalla partecipazione di almeno 10.000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;
- o) Comuni attraversati dalle grandi direttrici della rete ciclabile regionale, dalla rete regionale dei percorsi escursionistici, dalla Via Francigena o dai cammini e percorsi storico/devozionali del Piemonte;

p) Comuni con forte valenza turistica enogastronomica che presentino congiuntamente almeno due dei seguenti parametri:

- Comuni il cui nome caratterizza la tipicità di un prodotto piemontese;
- Comuni compresi in aree DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Identificazione Geografica Protetta) in cui siano presenti punti di vendita dei prodotti;
- Presenza di enoteche regionali;
- Presenza di almeno una delle seguenti attrattive enogastronomiche: cantine sociali, botteghe del vino, caseifici ed altre aziende di produzione o vendita di prodotti tipici che organizzano visite dell'azienda per i turisti;
- Presenza di ristoranti o punti di ristorazione agrituristiche tipici di acclarata qualità e notorietà;

q) Comuni a cui è stato attribuito un marchio di qualità turistico ambientale, locale o nazionale (Bandiere Arancioni, Borghi più belli d'Italia, Borghi Autentici, Borghi sostenibili del Piemonte, località per un turismo più responsabile, Borghi Alpini);

r) Comuni presenti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco;

DATO ATTO che i Comuni che soddisfino il presupposto obbligatorio di cui alla lettera A) della citata D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, al fine del riconoscimento di Comune turistico, dovranno possedere, inoltre, almeno uno dei requisiti indicati nella lettera B) della citata D.G.R.;

PRESO ATTO che il Comune di Casalino soddisfa sia il presupposto obbligatorio di cui alla lettera A), che i seguenti requisiti indicati nella lettera B): a), b), c), d), f), g), i), o), p) e r);

RILEVATO che l'istanza per ottenere il riconoscimento di comune turistico, motivata e certificata, deve essere presentata dal legale rappresentante del Comune interessato, alla Regione che, verificata la rispondenza ai criteri individuati, approva l'elenco regionale dei Comuni turistici;

CONSIDERATO che, per il 2024, la domanda per poter ottenere il riconoscimento di Comune turistico dovrà essere inoltrata dal Comune alla Regione Piemonte, mediante istanza telematica entro il 4 aprile 2024;

RITENUTO di autorizzare l'invio dell'istanza, unitamente alla documentazione che ne attesta e certifica la rispondenza ai criteri individuati, ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale dei Comuni turistici;

VISTO il parere tecnico favorevole all'adozione del presente provvedimento, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del richiamato D.Lgs. 26/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi con alzata di mano,

DELIBERA

DI CONFERMARE – per quanto in premessa esplicitato e qui interamente richiamato – il soddisfacimento dei criteri circa il riconoscimento dello status di "Comune turistico" anche per l'anno 2024, ai sensi della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018 e della D.D. n. 35/A2109A/2024 del 27 febbraio 2024, in quanto il Comune di Casalino soddisfa sia il presupposto obbligatorio di cui alla lettera A), che i seguenti requisiti indicati nella lettera B): a), b), c), d), f), g), o), p) e r).

DI AUTORIZZARE l'invio dell'istanza alla Regione Piemonte, unitamente alla documentazione che ne attesta e certifica la rispondenza ai criteri individuati, ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale dei Comuni turistici.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

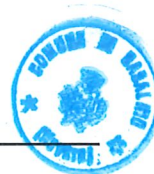
VISTA l'allegata deliberazione, n. 43 del 06.03.2024 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

☒ favorevole

☐ sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Balossini Etienne -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Mazza Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico, io sottoscritto Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
_____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

li, _____

IL MESSO
F.to D'Ottavio Annarita

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Scaglia Dott. Stefano

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano